

Delibera Consiglio Comunale n.61 del 18.12.06 pubblicata in data 20.12.06 ad oggetto:
“Variazione al PRGC – Riformulazione art.33.2, commi 4° e 5° delle N.T.A.”

E', altresì, presente in aula l'Assessore all'URBANISTICA – Avv. P. UVA

Dell'intero dibattito, registrato su nastro magnetico, è reso verbale a parte.

Svolge la relazione sull'argomento l'Assessore all'Urbanistica – Avv. Pietro UVA.

Aperta la discussione interviene il consigliere P. DI GIOIA ed, in replica, lo stesso Assessore relatore e il Sindaco.

Intervengono, altresì, per dichiarazione di voto i consiglieri: MINERVINI T., DI GIOVANNI R., SPADAVECCHIA G., DI GIOIA P. E PIERGIOVANNI N.-

Durante la discussione sono usciti i Consiglieri DI MOLFETTA, ALTOMARE, ANCONA, SOLIMINI, SALLUSTIO, GIANCOLA, CAPUTO E SALVEMINI ed è entrato il cons. DI GIOVANNI – (**Consiglieri presenti n.23**)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

- che il Comune di Molfetta è dotato di PRGC approvato in via definitiva dalla Regione Puglia con deliberazione della G.R n. 527 in data 10/05/2001 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale in data 04/07/2001 e sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 in data 08/08/2001;
- che con istanza datata 18/07/05 - indirizzata anche al Sindaco del Comune di Molfetta - alcune associazioni cittadine hanno chiesto al Presidente della Giunta Regionale ed all'Assessore Regionale all'Urbanistica l'annullamento parziale della norma dell'art.33.2 delle Norme tecniche di attuazione del vigente P.R.G.C., afferente alla disciplina degli interventi nella sottozona “B2”, per presunto contrasto con le prescrizioni dell'art.5 del D.M. n.1444/1968 in materia di standards.
- che a detta istanza l'Amm.ne Com.le ha controdedotto nel merito con la nota del Dirigente Settore Territorio prot.59368 del 24/11/05, anche sulla base della nota S.U.R. prot.7122 del 21/09/05,
- che per la medesima questione sono inoltre pervenute al Comune e alla Regione: una richiesta del 14/10/05 di otto consiglieri comunali, per l'annullamento della delibera di C.C. n.64 del 20/09/05, di approvazione P.U.E. comparto B2.2 ex opificio Pansini Legnami, una nota del 14/11/05 delle citate associazioni cittadine, di rinnovo della richiesta di intervento regionale e un'ulteriore nota del 03/12/05 dei consiglieri comunali.
- che con nota comunale prot.13149 del 06/03/06, il Dirigente dell'epoca Ing. G. Parisi notificava agli interessati la nota S.U.R. prot.1712/2006, con invito a produrre - ai sensi e per gli effetti della L. n.241/1990 e s.m.i.- eventuali atti d'intervento nel procedimento, ribadendo la correttezza dell'azione amministrativa operata dall'Amm.ne Com.le,
- che con atto datato 27/03/06 i Sigg. Pansini Bonifacio Rodolfo Renato e Pansini Rodolfo, assistiti dall'Avv. Mario Carrieri, hanno notificato agli organi regionali e comunali, la diffida nei confronti della Regione “...ad astenersi dal porre in essere provvedimenti autoritativi e/o deliberazioni che, comunque, incidano sulla vigente formulazione della

- norma dell'art.33.2 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Molfetta o, comunque, sugli atti assunti in applicazione di tale normativa”;*
- che con atto d'intervento e memoria datato 03/04/06 i Sigg. Spagnoletti Giuseppe e Spagnoletti Cecilia, assistiti dall'Avv. Mauro la Forgia, invitavano il Comune di Molfetta a rigettare - per presunte illegittimità, tardività ed infondatezza in fatto ed in diritto - l'istanza di annullamento della norma in questione, proposta dalle associazioni in precedenza individuate, sulla scorta di diverse motivazioni;
 - che con atto d'intervento datato 12/04/06 l'Arch. Giovanna Balacco (in qualità di tecnico progettista), comunicava la *“disponibilità dei proprietari committenti a destinare, nell'ipotesi di applicazione del disposto dell'art.5 del D.M. 1444/68, a parcheggi relativi ai volumi destinati a terziario, una quota parte della superficie a parcheggio prevista nel progetto.”*
 - che alla Regione Puglia giungeva in data 14/07/06 ulteriore comunicazione e sollecito, da parte anche di altre associazioni cittadine;
 - che, stante quanto innanzi, attese le istanze pervenute e l'avvio del conseguente procedimento da parte dall'Assessorato, allo scopo di esaminare congiuntamente e per gli aspetti di rispettiva competenza la problematica afferente alla richiesta di annullamento indicata, La Regione Puglia ha inteso attivare una conferenza di servizi ex lege n.241/1990 con l'Amm.ne Com.le di Molfetta;
 - che la predetta Conferenza di Servizi si è regolarmente tenuta nei giorni 1, 7 e 14 settembre 2006, e 13 ottobre 2006 come da copia dei verbali allegati;
 - che nella seduta decisoria del 13 ottobre 2006 le due Amministrazioni hanno concordato di riformulare l'art.33.2 delle N.T.A. del P.R.G.C. come riportato nel verbale n°4 della seduta;
 - che la proposta di riformulazione dell'art.33.2 come riportata del verbale n°4 della Conferenza di Servizi è stata presentata ai proprietari dei terreni dei comparti B2.1 B2.2 B2.3 nella riunione, appositamente convocata, del 18.10.2006;
 - ritenuto di dover specificare *“gli usi previsti”* nella norma riformulata secondo quanto proposto dal nuovo Dirigente Settore Territorio nella sua relazione allegata;
 - ritenuto, altresì, che le superfici a standards da cedere al Comune siano inserite in unica area più funzionale individuata ed evidenziata nel Piano Esecutivo per la successiva cessione al Comune;

Tutto ciò premesso

- recepita e condivisa la relazione del dirigente del Settore Territorio e il parere in essa espresso;
- vista la legge Regionale n.56/80, ancora applicabile nonostante l'entrata in vigore della legge regionale n. 20 in data 27/07/01. Infatti come prescritto all'art. 20, comma 4, di questa ultima legge, i PUE fino alla formazione da parte della Regione del DRAG (Documento Regionale di Assetto Generale) sono formati secondo le prescrizioni stabilite dalla legge regionale 56/80;
- Preso atto del parere espresso dalla 1^a Commissione Consiliare Permanente (urbanistica) giusta verbale n.18 in data 24.11.2006.
- assunto il parere favorevole espresso sul provvedimento dallo stesso Dirigente Settore Territorio ai sensi dell'art. 49 del D. L.vo 267/2000 e dato atto che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile;

Con voti favorevoli 22, contrari 1 (DI GIOIA) espressi in forma palese da n.23 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Per tutto quanto in narrativa che qui si intende integralmente riportato:

1. di riformulare l'art.33.2 delle N.T.A. del P.R.G.C. nel seguente modo:

Al 4° comma, la norma si riformula come segue:

*""Nelle aree comprese nei comparti B2.1, B2.2 e B2.3 il P.R.G.C. si attua mediante piani di comparto il cui scopo principale è costituito dal recupero delle volumetrie esistenti (sia mediante demolizione e recupero del volume e sia mediante ristrutturazione) con utilizzazione secondo gli "Usi previsti" di seguito disciplinati (con l'esclusione delle abitazioni **UI**, delle residenze collettive **UIa** e delle attrezzature per il soggiorno temporaneo **U30**) e con l'introduzione di una quota aggiuntiva di residenza, derivante dall'applicazione dell'ifc. pari a 1,5 mc/mq alla superficie dell'intero comparto.*

Tali interventi di edilizia residenziale sono ammessi secondo i parametri sotto riportati: (omissis) "

Al 5° comma, la norma si riformula come segue:

*""In questi comparti il piano esecutivo dovrà individuare le aree a standards con riferimento alle volumetrie residenziali, ai sensi degli articoli 3 e 4 del D.M n. 1444/1968, privilegiando le destinazioni a verde e a parcheggi. e alle volumetrie esistenti per gli "Usi previsti ", (con l'esclusione delle abitazioni **UI**, delle residenze collettive **UIa** e delle attrezzature per il soggiorno temporaneo **U30**) ai sensi dell'art.5 del D.M n. 1444/1968.*

Le une e le altre – superfici a standards riferite alle volumetrie residenziali e alle volumetrie da usi previsti – dovranno essere inserite in unica area individuabile, nel Piano Esecutivo, come lotto autonomo e funzionale da cedere al Comune.

Nel comparto B2.3 dovrà essere ceduta gratuitamente al Comune l'intera area per attrezzature urbane già tipizzata a servizi, ancorchè tale area sia in eccedenza rispetto agli standards ex artt. 3, 4 e 5 del D.M. n.1444/1968 di cui al comma precedente."

2. di adottare ai sensi dell'art.16, penultimo comma, della legge regionale 56/80 la variante del P.R.G.C. consistente nella nuova riformulazione dell'art.33.2 delle N.T.A. così come ratificato nella Conferenza di Servizi con la Regione Puglia e con le specificazioni e integrazioni del Dirigente Settore Territorio;
3. di procedere alla pubblicazione della predetta variante secondo quanto previsto dall'art.16 della legge regionale n.56/80 ancora applicabile ai sensi del 4° comma dell'art.20 della legge regionale n.20/2001;

Il C.C. dispone, altresì, che ad esecutività intervenuta il presente provvedimento venga trasmesso al Settore Territorio per gli adempimenti conseguenziali e di competenza che dovranno essere curati dal responsabile del procedimento individuato nell'ing. Rocco Altomare, Dirigente dello stesso Settore.